CAMERA DEI DEPUTATI N. 2554

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(JERVOLINO RUSSO)

—

Partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici

Presentato il 22 aprile 1993

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'evoluzione delle tecnologie che ha caratterizzato, con ritmi sempre più accelerati, gli ultimi anni ha reso sempre più complesso il contenuto di conoscenze sotteso alle varie tecniche applicative e di laboratorio.

Il fenomeno, se ha investito più immediatamente il mondo della produzione e le varie competenze professionali che in esso operano, ha avuto anche una forte incidenza in quei settori della scuola che hanno più marcata finalizzazione tecnico-scientifica, quali sono i settori dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.

In tale contesto si è determinato un processo parallelo di ridefinizione della figura degli insegnanti tecnico-pratici, la cui attività è connotata, nel tempo, dalla sua progressiva integrazione con gli insegnamenti teorici relativi alle materie tecniche e scientifiche; questa integrazione ha avuto un primo riconoscimento legislativo con l'articolo 5 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1979, n. 566.

La norma citata ha disposto per la partecipazione dei predetti insegnanti tecnico-pratici ai consigli di classe, peraltro a solo titolo consultivo. Essa ha inoltre previsto che le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali degli alunni fossero formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli insegnanti tecnico-pratici.

L'intervento legislativo del 1979 è stato, d'altronde, preceduto da atti di indirizzo dell'amministrazione volti a dare rilievo operativo all'esigenza di assicurare una costante correlazione, sotto il profilo contenutistico e metodologico, dell'attività del docente di teoria con quella svolta

dall'insegnante di esercitazioni nei laboratori, nei reparti di lavorazione e nelle aziende annesse agli istituti tecnici e professionali.

In effetti era già emersa la necessità di una programmazione delle attività didattiche che, anche al fine di consentire un concreto riscontro degli enunciati teorici ed il consolidamento interdisciplinare delle tecniche operative, venisse a definirsi con il concorso di tutti i docenti e, quindi, anche degli insegnanti tecnico-pratici.

Le esigenze sopra descritte richiedono ora che si avanzi verso lo sbocco conclusivo del processo evolutivo già attivato, riconoscendo la più ampia responsabilità docente degli insegnanti tecnico-pratici, la quale implica la loro piena partecipazione ai consigli di classe ed alla valutazione degli alunni.

A tanto provvede l'intervento legislativo che si propone.

Il provvedimento non comporta spesa aggiuntiva. Si omette pertanto di redigere la relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1993-1994 gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo, del consiglio di classe di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. La proposta di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie tecniche e scientifiche, al cui insegnamento sono preposti anche gli insegnanti tecnico-pratici, è formulata congiuntamente dai due docenti interessati.

3. Sono abrogate le norme incompatibili con quanto previsto dai commi 1 e 2.